



IL CARVOLLIERE

22274/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

ORIGINALE



OGGETTO: Resp. professionale

composta dai signori:

- | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1. dott. Michele Varrone | Presidente | R.G.N. 6430/06+ |
| 2. dott. Fulvio Uccella | Consigliere | 9567706 |
| 3. dott. Alfonso Amatucci | Consigliere | Cron. 22276 |
| 4. dott. Giancarlo Urban | Consigliere rel. | Rep. 7526 |
| 5. dott. Roberta Vivaldi | Consigliere | Ud. 4.10.10 |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell' avv. Giuseppe Ramadori, che la rappresenta e difende unitamente all' avv. Vito Gallotta giusta delega in atti;

ricorrente

contro

, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell' avv. Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende unitamente al prof. avv. Claudio Consolo giusta delega in atti;

controricorrente – ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Corte d' Appello di Venezia n. 39430/05 decisa in data 2 maggio 2005 e depositata in data 5 ottobre 2005.

contributo unificato

42
10

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;
udito l' avv. Marco Ramadori per delega dell' avv. Giuseppe Ramadori;
udito l' avv. Luigi Manzi;
udito il P.M. in persona del Cons. Carmelo Sgroi che ha concluso per la riunione dei ricorsi, l' accoglimento del principale e l' inammissibilita' dell' incidentale, assorbito il secondo motivo.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 1990 s
conveniva, avanti al Tribunale di Rovigo, l' avvocato _____, in proprio e
quale erede del padre, avvocato _____ chiedendo la condanna al risarcimento dei danni
in conseguenza della negligente conduzione di una causa di lavoro inizialmente
affidata al defunto difensore, cui era poi subentrato il convenuto: esponeva, in
proposito, di avere impugnato il licenziamento a lei intimato dalla ditta
_____ s.n.c. in quanto, nell' esercizio delle mansioni di cassiera, era
risultato un ammanco di lire 40.000.

Il Pretore di Rovigo, quale giudice del lavoro, disponeva la sospensione del
procedimento, per la ravvisata pregiudizialita' penale; il giudice penale dichiarava
(con sentenza del 26 aprile 1979) non doversi procedere per mancanza di querela in
ordine al reato di cui all'art. 647 cod. pen.; in data 30 marzo 1981 veniva anche
archiviato il procedimento in relazione al reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod.
pen.

In data 20 maggio 1983 la causa di lavoro veniva riassunta avati al Pretore e
quindi, in esito all' istruttoria, con sentenza 22 settembre 1987 veniva dichiarata l'
estinzione del processo per essere esso stato riassunto oltre il termine di sei mesi dalla
definizione della pregiudiziale penale.

Con sentenza del 6 maggio 1988 il Tribunale di Rovigo confermava la
pronunzia del Pretore.

Con sentenza non definitiva del 25 maggio 1993 e definitiva del 6 agosto 2002 il
Tribunale decideva la causa per responsabilita' professionale del difensore,
condannando lo stesso avv. _____ in proprio e quale erede del padre _____ al
risarcimento del danno, liquidato in € 368.727,49 oltre rivalutazione e interessi.

La Corte d' Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 5 ottobre 2005 accoglieva l' appello incidentale dell' avv. _____ e rigettava la domanda della _____ compensando le spese; riteneva che trattandosi di credito prescrivibile in dieci anni, la causa patrocinata dall' avv. _____ avrebbe potuto essere affidata dalla _____ ad un diverso difensore una volta cessato il rapporto professionale (ottobre 1989) prima della maturazione del termine di prescrizione (nel 1993).

Propone ricorso per cassazione _____ con due motivi.

Resiste con controricorso _____, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell' art. 378 c.p.c.; il controricorrente ha depositato anche note di udienza ai sensi dell' art. 379 ultimo comma c.p.c.

Motivi della decisione

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell' art. 335 c.p.c., poiche' riguardano impugnazioni della stessa sentenza.

Con il primo motivo di ricorso, la _____ denuncia la violazione degli artt. 2935, 2938, 2943, 2945, 2966 e 1442 c.c. in relazione all' art. 6 legge n. 604/1966; con il secondo motivo denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ambedue i motivi sono riferiti alla pronunzia della Corte d' Appello che aveva erroneamente ritenuto applicabile alla pretesa creditoria della _____ la prescrizione ordinaria decennale, mentre in realta' sarebbe prevista quella quinquennale di cui all' art. 1442 c.c., come da costante giurisprudenza ampiamente richiamata.

La censura e' fondata. Questa Corte ha costantemente ritenuto che *“Una volta osservato il termine previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 con l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 cod. civ., senza che tale termine possa restare idoneamente interrotto dal compimento di una diversa attività”* (oltre alle numerose sentenze gia' citate in ricorso, si vedano tra le sentenze piu' recenti: Cass. 1 dicembre 2008 n. 28514; Cass. 13 dicembre 2005 n. 27428). La tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, seconda la quale il termine di prescrizione

sarebbe quello ordinario decennale non puo' dunque essere seguita, con la conseguenza che la stessa sentenza deve essere cassata con rinvio, apparendo necessario valutare nuovamente gli elementi di responsabilita' addebitati agli avv.ti (padre e figlio) in relazione alla colpevole inerzia nella conduzione della causa di lavoro loro affidata.

L' avv. ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando la omessa pronuzia della corte d' Appello in relazione alla pretesa responsabilita' professionale del difensore, avuto riguardo alla mancata comunicazione alla parte della definizione del processo penale e quindi la mancata individuazione del termine iniziale per la riassunzione del processo avanti al Pretore del lavoro.

Anche tale aspetto risulta assorbito dall' accoglimento del ricorso principale, apparendo necessario un nuovo esame dell' intera vicenda, tenuto conto della cassazione sopra disposta.


Le spese del presente giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P. Q. M.


La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d' Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2010.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

LE 2 NOV. 2010

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

